



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462  
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

e-mail: [disciplinare.sicilia@lnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@lnd.it)

pec [disciplinare@indsicilia.legalmail.it](mailto:disciplinare@indsicilia.legalmail.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 335 C.D.T. 27  
DEL 04 FEBBRAIO 2014

### COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE



#### ATTIVAZIONE NUOVI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Si comunica che, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, questo Comitato Regionale si adegua all'innovativo servizio di recapito elettronico della corrispondenza, ed ha dotato gli Uffici, i Dipendenti ed i Collaboratori di uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Tale servizio sarà fornito anche, in maniera **totalmente gratuita**, a tutte le Società affiliate che aderiranno facendone esplicita richiesta ed alle quali saranno inviati i moduli da compilare.

La posta elettronica certificata permetterà un'apprezzabile riduzione dei costi per la corrispondenza e consentirà alle Società ed al Comitato Regionale di comunicare, in maniera certificata e pertanto con la valenza legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, con tutti i possessori di tale servizio (PEC).

A breve verrà diffusa la circolare esplicativa e, nelle more, si rendono noti gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati da questo Comitato Regionale:

<u>INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)</u>		
PROTOCOLLO GENERALE	<a href="mailto:protocollo@indsicilia.legalmail.it">protocollo@indsicilia.legalmail.it</a>	
<u>PRESIDENTE REGIONALE</u>	<a href="mailto:presidente@indsicilia.legalmail.it">presidente@indsicilia.legalmail.it</a>	
<u>RESPONSABILE REGIONALE CALCIO A 5</u> BEVILACQUA Silvio	<a href="mailto:sicilia.dr5@indsicilia.legalmail.it">sicilia.dr5@indsicilia.legalmail.it</a>	Prof.

<u>CALCIO FEMMINILE REGIONALE</u> Sig. MISTRETTA Giuseppe	<a href="mailto:giuseppe.mistretta@Indsicilia.legalmail.it">giuseppe.mistretta@Indsicilia.legalmail.it</a>
<u>AFFARI GENERALI</u> Sig. GIATTINO Fabio Sig. LO NIGRO Aldo Sig. PORZIO Franco	<a href="mailto:sicilia.affarigenerali@Indsicilia.legalmail.it">sicilia.affarigenerali@Indsicilia.legalmail.it</a>
<u>ATTIVITA' AGONISTICA</u> Sig.ra COSTANTINO Wanda	<a href="mailto:attivitaagonistica@Indsicilia.legalmail.it">attivitaagonistica@Indsicilia.legalmail.it</a>
<u>SETTORE GIOVANILE REGIONALE</u> Sig.ra CUSIMANO Giusy	<a href="mailto:sicilia.sgs@Indsicilia.legalmail.it">sicilia.sgs@Indsicilia.legalmail.it</a>
<u>CONTABILITA'</u> Rag. GIANNOPOLLO Calogero Rag. LO IACONO Lia	<a href="mailto:sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it">sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it</a>
<u>SETTORE IMPIANTI SPORTIVI</u> Geom. Bonsangue	<a href="mailto:settoresportivi@Indsicilia.legalmail.it">settoresportivi@Indsicilia.legalmail.it</a>
<u>GIUDICE SPORTIVO</u> Sig.ra BOATTA Simona	<a href="mailto:giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it">giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it</a>
<u>SEGRETERIA</u> Sig.ra GATTO Maria Sig. CINQUEMANI Francesco	<a href="mailto:sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it">sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it</a>
<u>COMMISSARI DI CAMPO</u> Sig.ra LO SICCO Laura	<a href="mailto:laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it">laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it</a>
<u>TESSERAMENTO LND</u> Sig. CUTRERA Giovanni Sig. SCONZO Giulio	<a href="mailto:sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it">sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it</a>
<u>CONTROLLO CERTIFICATI MEDICI</u> Sig. ALLERI Francesco	<a href="mailto:certificatimedici@Indsicilia.legalmail.it">certificatimedici@Indsicilia.legalmail.it</a>

Per qualsiasi informazione e problematica relativa al progetto:

[INFO@LNSICILIA.LEGALMAIL.IT](mailto:INFO@LNSICILIA.LEGALMAIL.IT)

Si ribadisce inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

[disciplinare.sicilia@Ind.it](mailto:disciplinare.sicilia@Ind.it)

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

[disciplinare@Indsicilia.legalmail.it](mailto:disciplinare@Indsicilia.legalmail.it)

# **1. GIUSTIZIA SPORTIVA**

## **DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

*La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 04 febbraio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.*

### **APPELLI**

#### **Procedimento 91/A**

A.S.D. MACCHITELLA CALCIO (CL) – Gara campionato 1<sup>a</sup> categoria gir. H) Macchitella Calcio/Città di Castellana del 04/01/2014 - preannuncio reclamo

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe con fax del 10/01/2014, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a suo carico, senza tuttavia dare alcun seguito al preannuncio medesimo.

La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame, comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa (art. 33 comma 8 C.G.S.),

P.Q.M.

dispone a carico della società A.S.D. Macchitella Calcio l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

#### **Procedimento n°92/A**

A.D. POLISPORTIVA PACECO 1976 (TP), avverso inibizione fino al 30/11/2014 a carico del sig. Salvatore Marino, inibizione fino al 15/03/2014 a carico del sig. Francesco Craparotta, squalifica fino al 31/03/2014 a carico dell'allenatore sig. Salvatore Minaudo, squalifica per otto gare a carico del calciatore sig. Claudio Buscaino, squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Ingrassia - Gara Campionato Promozione "A" Pol. Paceco 1976/Castellammare Calcio del 05/01/2014 – C.U. N° 282 del 09/01/2014

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società Pol. Paceco 1976, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante chiede che le sanzioni così come inflitte vengano ridotte in termini più equi atteso che nessun atto di violenza sarebbe stato posto in essere in danno degli ufficiali di gara e che le proteste sono avvenute al termine di una gara molto tesa e dai toni agonistici elevati e ciò anche in relazione alla circostanza che la società ospite ha raggiunto il pareggio nei minuti di recupero.

Quanto sopra è stato ribadito dalla reclamante in sede di comparizione all'udienza odierna.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare dalla lettura dei predetti atti che, peraltro, non rilevano alcuna discrasia, risulta che al termine della gara il sig. Salvatore Marino, Dirigente Accompagnatore

Ufficiale della Pol. Paceco 1976 impediva l'ingresso dell'arbitro nello spogliatoio assumendo, anche, un comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti di quest'ultimo.

Lo stesso sig. Marino (come risulta dal rapporto dell'assistente arbitro) al termine della gara mentre l'assistente n.1 si apprestava ad uscire dal terreno di gioco lo bloccava per le braccia e successivamente lo cominciava a spingere, assumendo anche nei suoi confronti un comportamento minaccioso ed irrispettoso, ma veniva prontamente allontanato da alcuni calciatori della società Castellammare.

Lo stesso (vedasi ancora una volta rapporto dell'assistente n.1) dopo circa un paio di minuti impediva ancora una volta al predetto assistente di uscire dal campo in quanto lo colpiva con delle spallate.

Nei medesimi momenti il sig. Ingrassia Giuseppe, capitano della società Paceco 1976, (vedi rapporto dell'arbitro) bloccava con forza le braccia dell'arbitro impedendogli di proseguire per lo spogliatoio ed assumendo nel contempo un comportamento minaccioso ed irrispettoso. Contestualmente l'allenatore della Pol. Paceco 1976 sig. Salvatore Minaudo (già allontanato nel corso della gara), assumeva non solo un comportamento irrispettoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara ma anche un comportamento irrispettoso nei confronti di organi federali.

Il medesimo Minaudo assumeva, inoltre, un comportamento aggressivo, minaccioso ed ingiurioso nei confronti dell'assistente n.1 (vedi rapporto dell'assistente n.1) impedendogli l'ingresso nello spogliatoio spalleggiato in tale comportamento dal sig. Craparotta Francesco, responsabile del servizio d'ordine, il quale, violando i propri doveri, assumeva anche un comportamento fortemente minaccioso ed irrispettoso nei confronti dell'assistente arbitro.

Tale comportamento il Craparotta lo reiterava anche nei confronti del direttore di gara.

Nei medesimi momenti il calciatore n.18 della Pol. Paceco 1976 sig. Claudio Buscaino spingeva con violenza il direttore di gara istigando anche gli altri dirigenti della Pol. Paceco 1976 ad aggredire il direttore di gara ed i suoi assistenti. Lo stesso calciatore si poneva di fronte all'assistente n.1 e mettendosi faccia contro faccia gli urlava frasi minacciose sì da impedirgli l'ingresso dello spogliatoio.

Solo dopo circa 15' la terna, anche grazie al comportamento fittivo assunto dai tesserati della società Castellammare, riusciva ad entrare nello spogliatoio senza subire ulteriori incidenti.

Da quanto sopra emerge che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e le sanzioni a carico dei sig.ri Craparotta Francesco, Buscaino Claudio e Ingrassia Giuseppe (posizione aggravata dalla sua funzione di capitano - art. 73 comma 4 N.O.I.F.) sono ben proporzionate ai fatti da loro rispettivamente posti in essere e non appaiono suscettibili di alcuna riduzione.

Di contro il reclamo deve trovare parziale accoglimento per ciò che attiene le sanzioni a carico del sig. Salvatore Marino in quanto il grave comportamento posto in essere da quest'ultimo non ha avuto, comunque, conseguenze fisiche nei confronti degli ufficiali di gara, e del sig. Salvatore Minaudo, le quali devono essere rideterminate in termini più equi come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina l'inibizione a carico del sig. Salvatore Marino a tutto il 09/07/2014 la squalifica a carico dell'allenatore sig. Salvatore Minaudo a tutto il 28/02/2014 confermandosi nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi tassa reclamo.

**Procedimento n°99/A**

A.S.D. POLISPORTIVA CASTELLANA (PA), avverso decisione ripetizione della gara Campionato 1<sup>a</sup> Cat. Girone "H" Gara Macchitella Gela/Città di Castellana del 04/01/2014 – C.U. N° 282 del 09/01/2014

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Polisportiva Castellana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante chiede che venga assegnata gara perduta alla Soc. Macchitella Gela.

Resiste con controdeduzioni la Macchitella Gela chiedendo il rigetto del reclamo.

Per mero errore di questo ufficio è stata disposta l'audizione della reclamante una prima volta per l'udienza del 28/01/2014 ed una seconda volta per il 04/02/2014, data nella quale è stata ascoltata la predetta reclamante che ha insistito nei motivi di appello.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente che il reclamo in questione è da dichiararsi inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 6 e 36 comma 2 del C.G.S. per essere stato redatto in forma assolutamente generica attraverso un immotivato richiamo ad alcune norme regolamentari, a nulla rilevando le ulteriori ragioni espresse in sede di audizione.

Pertanto va confermato il provvedimento già pubblicato (vedi C.U. 321 CDT 25 del 28/01/2014).

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il reclamo perché inammissibile.

Dispone la trasmissione della presente decisione e del relativo fascicolo alla Procura Federale e della sola decisione al C.R.A. Sicilia per quanto di loro rispettiva competenza.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00 non versata).

**Procedimento n°106/A**

Sig. ORAZIO TROMBATORE, allenatore tesserato per la Soc. U.S.D. Città di Rosolini (SR), avverso la squalifica fino al 31/03/2014 - gara Campionato Eccellenza Girone "B" Città di Rosolini/Acireale Calcio del 12.01.2014 – C.U. N°296 del 15/01/2014

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Orazio Trombatore ha personalmente impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata.

In particolare il reclamante sostiene di non essere l'autore dell'aggressione subita dall'assistente arbitro al termine della gara in quanto nello stesso orario in cui quest'ultimo avrebbe subito tale aggressione non era più presente allo stadio ma si trovava presso l'abitazione di una sua paziente al fine di prestarle assistenza nella sua qualità di infermiere professionale.

A sostegno di ciò allega due dichiarazioni che attesterebbero la sua presenza presso l'abitazione della sua assistita.

Il sig. Trombatore Orazio, sebbene regolarmente convocato, non si è presentato all'audizione.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e degli assistenti hanno fede privilegiata in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

Dalla lettura del referto dell'assistente arbitrale l'identificazione del sig. Orazio Trombatore, quale autore dell'aggressione, è precisa e scevra da ogni e qualsiasi contraddizione, a nulla rilevando le dichiarazioni allegate ai motivi di reclamo in quanto la loro produzione risulta inammissibile.

Non di meno il reclamo può trovare parziale accoglimento in quanto il gesto posto in essere dal sig. Orazio Trombatore in danno dell'assistente arbitro, se pur grave, è avvenuto in un unico contesto rimasto, peraltro, isolato senza che abbia determinato conseguenze fisiche all'assistente stesso.

Per tali ragioni la sanzione, a parere di questa Commissione, deve essere rideterminata in termini più equi così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica a carico del calciatore Orazio Trombatore al 28/02/2014 e, per l'effetto, dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

### **Appello n° 112/A**

A.S.D. PRO RAGUSA (RG), avverso la squalifica del calciatore Tumino Carmelo per 5 gare - Gara 2<sup>a</sup> categoria girone "I" Rinascita Netina/Pro Ragusa del 18/01/2014 - C.U. N° 310 del 22/01/2014.

Con tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Pro Ragusa, in persona del Presidente pro tempore, contesta l'entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale indicata in oggetto, ritenendola eccessiva e meritevole di riduzione *"in misura rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame"*.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il rapporto del Direttore di gara, com'è noto, costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati ai sensi dell'art. 35 n° 1. comma 1.1 del C.G.S.

In tale rapporto è dato leggere che il calciatore sig. Carmelo Tumino è stato espulso a partita conclusa, per avere dato una lieve spinta all'arbitro, protestando vivacemente.

Per quanto sopra può accedersi all'istanza dell'appellante per una riduzione della sanzione, tenuto conto che si è trattato di un episodio, pur connotato da una particolare veemenza nel protestare, che tuttavia non avrebbe potuto in alcun modo comportare particolari conseguenze in danno del direttore di gara.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi in quattro giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Carmelo Tumino.

Senza addebito di tassa reclamo.

### **Procedimento n°113/A**

Della A.S.D. LETOJANNI (ME), avverso la squalifica per sei gare calciatore sig. Lo Monaco Marco - gara Campionato 2<sup>a</sup> Cat. "G" Santa Domenica Vittoria/Letojanni del 18.01.2014 – C.U. N°310 del 22/01/2014

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale l'A.S.D. Letojanni, in persona del proprio Presidente e rappresentante legale, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata.

In particolare il reclamante sostiene che il proprio calciatore non ha mai commesso quanto descritto dal direttore di gara nel referto, ma è stato semplicemente vittima dell'aggressione da parte di un calciatore avversario anch'egli espulso.

In ragione di quanto sopra chiede la revoca della sanzione previa fissazione di un confronto con il direttore di gara al fine dell'accertamento della verità.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il chiesto confronto con il direttore di gara è inammissibile ai sensi dell'art.34 comma 5 del C.G.S.

Inoltre ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura del referto si evince in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Lo Monaco Marco è stato espulso per avere sputato contro un avversario raggiungendolo al volto e per averlo contestualmente colpito con uno schiaffo.

In ragione di quanto il proposto reclamo risulta infondato atteso che la sanzione inflitta dal giudice di prime cure è congrua in relazione al comportamento ascritto al calciatore Lo Monaco Marco e non appare suscettibile di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il proposto reclamo.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento n°114/A**

A.S.D. AUGUSTA 1986 (SR), avverso inibizione fino al 23/03/2014 dei sig.ri Di Franco Sebastiano e Santanello Giovanni, squalifica per tre gare calciatore sig. Samuele Amato ed ammenda di € 100,00 - gara Campionato Prov.le Allievi C5 "B" SR Augusta 1986/Villa Passanisi Brucoli del 20/01/2014 – C.U. N° 20 Delegazione Provinciale di Siracusa del 23/01/2014

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Augusta 1986, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante chiede che vengano revocate le sanzioni come sopra inflitte o, in via subordinata, ridotte in termini più equi.

In particolare la reclamante evidenzia che il sig. Santanello Giovanni non ricopre la carica di Presidente dell'A.S.D. Augusta 1986 non essendo, peraltro, tesserato.

Inoltre le frasi attribuite agli squalificati non sono state mai pronunciate ma sono solo frutto del comportamento dell'arbitro che ha voluto così aggravare la loro posizione.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro costituisce prova privilegiata dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

In particolare dalla lettura del predetto atto è dato evincersi che al 32' del 2° t. a seguito dell'espulsione, per somma di ammonizioni, del calciatore sig. Samuele Amato, il sig. Di Franco Sebastiano, dirigente accompagnatore dell'A.S.D. Augusta 1986, assumeva un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara, ragion per cui veniva allontanato anch'esso dal terreno di gioco.

Al termine della gara, riferisce ancora l'arbitro nel suo referto, i dirigenti dell'A.S.D. Augusta 1986 aprivano il cancello posto lungo la rete di recinzione così da permettere l'ingresso in campo del sig. Santanello Giovanni il quale raggiungeva il direttore di gara assumendo, nei suoi confronti, un comportamento offensivo.

Sempre al termine della gara il calciatore dell'A.S.D. Augusta 1986 sig. Samuele Amato, già espulso, assumeva un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara.

In ragione di quanto sopra non può trovare accoglimento il proposto reclamo per ciò che riguarda le sanzioni a carico del dirigente accompagnatore e del sig. Santanello Giovanni (comunque riferibile all'A.S.D. Augusta 1986 ai sensi dell'art. 1 comma 5 C.G.S.) poiché sono congrue in relazione ai comportamenti da loro posti in essere e non sono suscettibili di alcuna riduzione in quanto il comportamento irrispettoso da loro assunto non si confà ad una gara di settore giovanile dove i dirigenti sono tenuti ad assumere un comportamento più corretto in ragione della funzione educativa che essi devono svolgere nei confronti dei giovani atleti.

Parimenti va confermata la sanzione dell'ammenda atteso che la società non solo deve rispondere, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., dei comportamenti dei propri tesserati e delle persone a lei riferibili ai sensi del già richiamato art. 1 comma 5 C.G.S., ma deve rispondere anche dell'ordine pubblico che deve essere adeguato alle esigenze della gara cosa che nella fattispecie non è avvenuta in quanto si è permesso che persone non iscritte in elenco siano potute entrare sul terreno di gioco a seguito dell'apertura di un cancello e che le stesse abbiano potuto assumere un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

Di contro il reclamo può trovare parziale accoglimento per ciò che riguarda la sanzione a carico del calciatore sig. Amato Samuele che, in ragione della giovane età, deve rideterminarsi in termini più equi come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina la squalifica a carico del calciatore sig. Samuele Amato in due gare confermandosi nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi tassa reclamo.

### **Procedimento n° 116/A**

A.S.D. CITTA' DI PARTANNA (TP), avverso squalifica fino al 31/12/2014 allenatore sig. Bruno Viviano - Gara Campionato Allievi Provinciali Città di Partanna/Campobello del 23/12/2013 - C.U. N° 29 del 23/01/2014 della D.P. Trapani.

Con tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società sopra indicata, in persona del presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Provinciale riportata in epigrafe, chiedendo la revoca della sanzione irrogata al sig. Bruno Viviano, a suo dire "totalmente estraneo ai fatti a lui attribuiti".

Infatti, sempre a dire dell'appellante, il sig. Viviano, pur se iscritto in distinta quale allenatore, in realtà sarebbe rimasto in campo solo per pochi minuti (per fare alcune foto) essendosi poi portato in tribuna fino a pochi minuti dal termine della gara, rientrando nello spazio antistante gli spogliatoi.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Orbene, dalla lettura del referto in questione si evince che il sig. Viviano durante il corso della gara si rivolgeva nei confronti del direttore di gara con tono minaccioso e aggressivo, tanto da farsi espellere. Rientrato in campo al 38° del 2° tempo il sig. Viviano, sempre secondo quanto si legge nel referto di gara, insultava ancora l'arbitro, gridandogli in faccia. La sanzione irrogata, alla stregua di quanto riferito e descritto in referto dal direttore di gara e inquadrata nel contesto in cui si sono sviluppati gli episodi in esame può trovare riduzione secondo quanto indicato in dispositivo, dovendosi tuttavia tenere conto della circostanza negativa rappresentata dal fatto che nelle gare di settore giovanile è dovuto da parte dei dirigenti un comportamento certamente più controllato e adeguato, proprio tenendo conto della giovane età dei calciatori.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi al 30 giugno 2014 la sanzione impugnata.

Senza addebito di tassa reclamo.



**Procedimento n° 122/A**

A.S.D. ANIMOSA CIVITA CORLEONE (PA), avverso squalifica per quattro gare calciatore Campisi Sergio - Gara Allievi provinciali "B" Città di Casteldaccia/Animosa Civita Corleone del 19/01/2014 - C.U. N° 32 Delegazione Provinciale di Palermo del 23/01/2014.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società sopra indicata, in persona del presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Provinciale riportata in epigrafe, chiedendo la riduzione della sanzione irrogata al calciatore Sergio Campisi in termini equamente rapportati all'effettiva gravità dei fatti in esame. Sostiene infatti l'appellante che il predetto sia stato oggetto di aggressione da parte di numerosi avversari e abbia dovuto solo difendersi da tale violenza.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Orbene, dalla lettura del referto in questione si evincono con chiarezza le circostanze che hanno indotto il Giudice Sportivo Provinciale all'adozione della sanzione impugnata e non si evincono le ragioni espresse dalla società appellante, posto che l'arbitro riferisce di avere espulso il calciatore Sergio Campisi unitamente ad un avversario perché, recandosi nello spogliatoio a fine gara "si sono presi a calci e pugni".

La sanzione irrogata, alla stregua di quanto riferito e descritto in referto dal direttore di gara appare quindi eque e ben commisurata, non ravvisandosi motivi specifici che possano indurre ad una riduzione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto. Con addebito di tassa reclamo (€ 62,00), non versata.

**Procedimento n° 123/A**

A.S.D. REAL AVOLA (SR), avverso squalifica per otto gare calciatore sig. Vittorio Castiglia - Gara Campionato Promozione girone C) Calcio ACI San Filippo/Real Avola del 18/01/2014 - C.U. N° 310 del 22/01/2014

Con tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società sopra indicata, in persona del presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale riportata in epigrafe, chiedendo la riduzione della sanzione irrogata al sig. Vittorio Castiglia, la cui reazione non ha assunto caratteri di violenza ed è subito cessata grazie all'intervento dei compagni di squadra.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Orbene, dalla lettura del referto in questione si evince che il sig. Castiglia, al 23° del 2° tempo, subito dopo l'espulsione tentava di aggredire l'arbitro, ma veniva fermato dai suoi compagni mentre insisteva nel minacciare il direttore di gara.

La sanzione irrogata, alla stregua di quanto riferito e descritto in referto dal direttore di gara e inquadrata nel contesto in cui si sono sviluppati gli episodi in esame, come descritto dalla società, può trovare riduzione secondo quanto indicato in dispositivo, tenuto conto che trattasi di manifestazioni che non hanno prodotto alcuna conseguenza.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone in sei gare la sanzione a carico del calciatore sig. Vittorio Castiglia. Senza addebito di tassa reclamo.

**Procedimento n° 127/A**

POL. POMPEI CALCIO MESSINA (ME), avverso squalifica per tre gare calciatori Alibrandi Giacomo, Belfiore Giovanni, De Salvo Ivan, Ferrara Francesco, Foti Giovanni, Molonia Santi, Tuttobene Alessandro - Gara Campionato 2^ categoria Sportinsieme/Pompei del 26/01/2014 - C.U. N° 326 del 29/01/2014.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società sopra indicata, in persona del suo presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale riportate in epigrafe, chiedendo in via principale l'annullamento delle sanzioni irrogate, non avendo i calciatori elencati partecipato alla rissa e in subordine varie riduzioni e la completa assoluzione per i calciatori Belfiore, Tuttobene, Foti e Molonia.

A sostegno la società appellante produce filmato, che definisce come *“parte integrante e importante per la verità”* e alcune foto tratte dal filmato stesso.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che, ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S., il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Il comma successivo 1/1.2 prevede poi che possano utilizzarsi quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indichino quali destinatari di ammonizione, espulsione o allontanamento soggetti diversi dall'autore dell'infrazione.

Orbene, dalla lettura del referto in questione si evincono con chiarezza le circostanze che hanno indotto il Giudice Sportivo Territoriale all'adozione delle sanzioni impuginate e si evince, con altrettanta chiarezza, che i calciatori raggiunti da provvedimento disciplinare sono stati tutti ben individuati quali partecipanti alla rissa collettiva protrattasi per circa un minuto e che determinava la sospensione della gara, senza che l'arbitro avesse adottato nei loro confronti specifici provvedimenti di ammonizione, espulsione o allontanamento.

E' evidente pertanto la non ammissibilità della c.d. prova televisiva, che nel caso specifico avrebbe finalità diverse da quelle specificatamente indicate dalla norma oltre a non possedere quelle caratteristiche di piena garanzia tecnica e documentale richieste dalla norma.

Le sanzioni irrogate, alla stregua di quanto riferito e descritto in referto dal direttore di gara (partecipazione alla rissa) appaiono eque e ben commisurate, non ravvisandosi motivi specifici che possano indurre all'annullamento ovvero alla riduzione di sanzioni per specifiche posizioni.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto. Con addebito di tassa reclamo (€ 130,00), non versata.

**Procedimento n° 128/A**

A.S.D. HELLENIKA (SR), avverso squalifica a tutto il 31/10/2014 del dirigente Gaetano Di Mari e squalifica per tre gare calciatore Federico Lo Bello - Gara Allievi regionali Giovani Leoni/Hellenika del 25/01/2014 - C.U. N° 327sgs del 30/01/2014.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società sopra indicata, in persona del presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Provinciale riportate in epigrafe, chiedendo la riforma della sanzioni come sopra irrogate da ridurre in termini più equamente rapportati all'effettiva gravità dei fatti in esame.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Orbene, dalla lettura del referto in questione si evince che il calciatore Federico Lo Bello è stato espulso al 26° del 1° tempo per avere assunto contegno irrispettoso e offensivo in danno del direttore di gara. Il dirigente Di Mari, nel medesimo frangente, è entrato nel terreno di gioco, minacciando e insultando il direttore di gara, nonché tentando di colpirlo due volte con un pugno. All'espulsione, uscito dal terreno di gioco grazie all'intervento del capitano della squadra, il Di Mari ha proseguito a insultare e gridare all'indirizzo del direttore di gara, pronunciando anche una espressione blasfema.

Le sanzioni irrogate, alla stregua di quanto riferito e descritto in referto dal direttore di gara e inquadrate nel contesto in cui si sono sviluppati gli episodi in esame, possono trovare riduzione secondo quanto indicato in dispositivo, dovendosi tenere conto nel caso del calciatore Federico Lo Bello del disposto di cui all'art. 19 comma 4 lettera a C.G.S., ma, nel caso del Di Mari, della circostanza negativa rappresentata dal fatto che nelle gare di settore giovanile è dovuto da parte dei dirigenti un comportamento certamente più controllato e adeguato, proprio tenendo conto della giovane età dei calciatori.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi in due gare la sanzione della squalifica a carico del calciatore Federico Lo Bello e dispone altresì contenersi a tutto il 31/05/2014 la squalifica a carico del dirigente Gaetano Di Mari.

Senza addebito di tassa reclamo.

Il Presidente della Commissione  
Disciplinare Territoriale  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 04/02/2014**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Sandro Morgana**